

PROPOSTA DI REGOLAMENTO SUL COTTIMO FIDUCIARIO

Vista la Legge 7-8-1990, n° 241, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la Legge 10-10-1990, n° 287;

Vista la Legge 28-1-1994, n° 84;

Vista la Legge 11-2-1994, n° 109, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il D.P.R. 21-12-1999, n° 554;

Visto il D.P.R. 25-1-2000, n° 34;

Visto il vigente Regolamento di Amministrazione di Contabilità dell'Autorità Portuale di Messina;

Rilevata la necessità di procedere, in ottemperanza a precisi obblighi di legge, scaturenti, in particolare, dal combinato disposto degli artt. 144 e 88 del D.P.R. 21-12-1999, n° 554, noto come Regolamento di attuazione della Legge Merloni, all'adozione del Regolamento sul Cottimo Fiduciario dell'Autorità Portuale di Messina;

IL COMITATO PORTUALE

ADOTTA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1

(Soglia di ammissibilità)

L'Ente può procedere all'affidamento con il regime del cottimo fiduciario, disciplinato dal presente Regolamento, dei lavori di importo non superiore ad Euro duecentomila, ai sensi del combinato disposto degli artt. 144 e 88 del D.P.R. 554/99.

Art. 2

(Affidamento diretto)

Per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a ventimila Euro, l'Ente, ove non ritenga di avvalersi del procedimento di cottimo fiduciario disciplinato dal presente Regolamento, ha facoltà di procedere per affidamento diretto, come previsto dal secondo comma dell'art. 144 del D.P.R. 554/99.

Art. 3

(Tipologie di lavori)

Le tipologie di lavori per le quali è ammesso l'affidamento a mezzo cottimo fiduciario sono tutte quelle ricomprese nell'art. 88, primo comma, del D.P.R. 554/99 e nella Tabella di corrispondenza allegata al D.P.R. 25-1-2000, n° 34.

Art. 4

(Albo delle imprese)

Possono essere ammesse alle procedure di affidamento di lavori a mezzo cottimo fiduciario le imprese iscritte in apposito albo già istituito con Delibera presidenziale n° 62 del 20-12-2001 dell'Autorità Portuale di Messina, ed integrabile secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Art. 5

(Domanda di inclusione nell'Albo).

Le imprese interessate possono richiedere l'iscrizione nell'Albo di cui all'art. 3 mediante apposita istanza, da redigersi su specifico modello disponibile presso gli uffici dell'Ente, indicando i dati relativi all'impresa, la categoria di lavori prevalente e quella secondaria per le quali chiedono l'inserimento, nonché autocertificando, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000, i requisiti ivi previsti, elencati all'articolo successivo.

Art. 6

(Requisiti)

Fatta salva l'applicazione della vigente normativa in materia di cause di esclusione dalla gare e dai contratti con la pubblica amministrazione, i rappresentanti legali e gli amministratori delle imprese aspiranti devono essere in possesso, in particolare, dei seguenti requisiti:

- a) non avere subito condanne penali definitive per delitti non colposi e non avere in corso procedimenti relativi ai suddetti reati;
- b) non avere subito misure di prevenzione o di sicurezza e non avere in corso procedimenti per l'irrogazione di esse;
- c) non avere mai subito dichiarazione di fallimento o consimile procedura concorsuale o procedure esecutive o sequestri o ipoteche giudiziarie, e non avere in corso i relativi procedimenti;
- d) non essere stato sottoposto a sanzioni tributarie di natura penale o amministrativa divenute definitive, né avere in corso procedimenti per l'irrogazione di esse;
- e) essere in regola con la normativa in materia di salubrità e sicurezza sul lavoro e, ove applicabile, sui cantieri, e non essere mai stato destinatario di sanzioni penali o

- amministrative per violazione dei decreti legislativi 494 e 626 del 1994, e norme collegate, né avere in corso i relativi procedimenti di irrogazione;
- f) trovarsi in regola con la vigente legislazione in materia di assistenza e previdenza sociale, e non essere mai stato sottoposto a sanzioni penali o amministrative per violazione di essa, né avere in corso i relativi procedimenti di irrogazione;
 - g) osservare la vigente normativa in materia di pari opportunità, lavoro dei disabili e tutela delle categorie protette, ove applicabile;
 - h) rispettare la legislazione comunitaria e nazionale in materia di libera concorrenza e non essere mai stato sottoposto a sanzioni penali o amministrative per violazione di essa, né avere in corso i relativi procedimenti di irrogazione;
 - i) osservare la vigente normativa in materia di tutela dell'ambiente e non essere mai stato sottoposto a sanzioni penali o amministrative per violazione di essa, né avere in corso i relativi procedimenti di irrogazione;
 - j) non essere mai incorso nella cancellazione dall'albo dei fornitori di beni, lavori o servizi tenuto da una pubblica amministrazione;
 - k) non versare in alcuna causa legalmente ostativa, o di incompatibilità anche di fatto, o di conflitto di interessi, che renda illegittimo o inopportuno rispetto all'interesse pubblico l'affidamento dei lavori;
 - l) possedere una struttura aziendale finanziariamente e tecnologicamente idonea all'esecuzione dei lavori richiesti;
 - m) non avere mai prodotto documentazioni o autocertificazioni false al fine di ottenere l'aggiudicazione di lavori;
 - n) essere in regola rispetto alla vigente normativa antimafia, ove applicabile;
 - o) avere visionato e dichiarato di accettare in ogni sua parte e senza riserva alcuna il presente Regolamento;
 - p) tenere esente l'amministrazione affidante da qualsiasi responsabilità verso terzi scaturente dall'esecuzione dei lavori;
 - q) impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica delle condizioni di cui ai punti precedenti.

Art. 7

(Tenuta dell'Albo)

Le imprese già inserite nell'Albo ai sensi dell'art. 3 vi permangono a condizione del possesso dei requisiti indicati nell'art. 5.

Le ditte non ancora incluse nell'Albo possono chiedervi l'inserimento in ogni tempo, con effetto immediato dal giorno della comunicazione di avvenuto inserimento, che viene fornita senza ritardo a seguito del pronto accertamento della regolarità della prescritta documentazione.

L'Ente cura annualmente la pubblicazione aggiornata dell'Albo nelle forme ritenute più idonee.

Art. 8

(Sospensione e cancellazione dall'Albo)

La sospensione e la cancellazione dall'Albo sono disposte con provvedimento motivato del Presidente dell'Ente, notificato all'impresa interessata, nel caso in cui venga meno taluno dei requisiti previsti dal precedente art. 5, ovvero per negligenza, ritardo o non soddisfacente risultato

nell'esecuzione di lavori, ovvero per qualsiasi causa che determini il venir meno del rapporto fiduciario che risiede alla base dell'affidamento del cottimo.

Art. 9

(Procedura di affidamento)

L'affidamento è preceduto, a norma del secondo comma dell'art. 144 del D.P.R. 554/99, da indagine di mercato esperita tra almeno cinque imprese.

Le imprese da invitare sono selezionate all'interno della categoria corrispondente in seno all'Albo.

Per i lavori di importo inferiore a ventimila Euro, l'Ente ha facoltà di procedere ad affidamento diretto.

L'atto di cottimo contiene le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 144 D.P.R. 554/99.

Ai sensi dell'art. 78 stessa norma, le imprese individuate secondo le precedenti disposizioni sono invitate a presentare conformi offerte a mezzo plico raccomandato debitamente sigillato, che dovrà comunque pervenire entro la data e l'ora fissate nell'invito.

Alla stessa ora, l'Ente procederà all'apertura dei plichi ed alla redazione di apposito verbale.

I firmatari delle offerte sono personalmente ammessi ad assistere all'apertura dei plichi.

I lavori sono aggiudicati mediante il criterio del massimo ribasso, fatta salva la vigente normativa in materia di offerte anomale, ove applicabile.

L'Ente ha facoltà in ogni tempo di sospendere o annullare la procedura di affidamento con atto motivato per nuovi fatti sopravvenuti, o per forza maggiore, o per sopraggiunta carenza di interesse, o comunque per motivi di pubblico interesse.

La sospensione o l'annullamento della procedura non comporta in alcun caso l'insorgere di interessi legittimi o diritti soggettivi di sorta, azionabili nei confronti dell'Ente da parte delle imprese interessate o da terzi.

Art. 10

(Postinformazione)

In ossequio al quarto comma dell'art. 144 del D.P.R. 554/99, gli affidamenti compiuti tramite cottimo sono oggetto di postinformazione mediante comunicazione all'Osservatorio sui Lavori Pubblici e pubblicazione nell'Albo dell'Ente, completa dei nominativi degli affidatari.

Art. 11

(Responsabile del procedimento)

Il Responsabile unico dei procedimenti disciplinati dal presente Regolamento è individuato nel Quadro dell'Ente responsabile del Servizio Appalti e Gare.

Art. 12

(Controversie)

In relazione ad eventuali controversie che abbiano ad insorgere su materie o rapporti disciplinati dal presente Regolamento, trovano applicazione gli articoli 149, 150 e 151 del D.P.R. 554/99.

A tal fine, il firmatario dell'atto di cottimo per conto della ditta affidataria, munito dei relativi poteri, vi approva espressamente per iscritto la clausola di applicazione delle norme indicate al comma precedente.

(Art. 13)

(Norme applicabili)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono, in quanto applicabili, il Codice Civile e le leggi di contabilità dello Stato, nonché l'art. 50 del Regolamento di Amministrazione e di Contabilità dell'Autorità Portuale di Messina.

Art. 14

(Ambito di applicazione)

Le norme contenute nel presente Regolamento si estendono, in quanto applicabili, all'affidamento di forniture di beni o servizi al di sotto delle soglie rispettivamente previste dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale.

Art. 15

(Norma finale)

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua adozione da parte del Comitato Portuale.

Ad esso vengono riservate idonee forme di pubblicità.